

N. 123 – Sentenza 28 giugno 1963 Pag. 57

Assistenza e previdenza – Pensione di reversibilità – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 19 – Diritto dei genitori superstiti alla pensione condizionato alla vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato – Eccesso dai limiti della delega – Insussistenza – Requisito della vivenza a carico richiesto dalla legge di delegazione sia per i figli che per il coniuge – Estensione anche ai genitori – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 13 e 37).

Assistenza e previdenza – Reversibilità della pensione – Finalità – Requisito della vivenza a carico – Coesistenzialità – Mancanza di una espressa disposizione di legge – Irrilevanza.

N. 124 – Sentenza 28 giugno 1963 » 63

Assistenza e previdenza – Pensione di invalidità e vecchiaia – Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 25 – Interpretazione – Competenza del giudice ordinario – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, per assunto eccesso di delega – Competenza della Corte – Efficacia vincolante dell'interpretazione data dell'art. 25 – Esclusione.

Assistenza e previdenza – Invalidità e vecchiaia – Pensione – Prosecuzione volontaria nell'assicurazione – Determinazione dei periodi minimi di contribuzione – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 20, secondo comma – Creazione di requisiti diversi da quelli posti dalla legge delegante – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 4 aprile 1952, n. 218, artt. 25 e 37).

N. 125 – Sentenza 28 giugno 1963 » 69

Sicurezza pubblica – T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi terzo, quarto e quinto – Divieto di concessione di licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie – Finalità sociale del divieto – Limitazione non soppressione della libertà di iniziativa economica privata – Violazione dell'art. 41 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Sicurezza pubblica – T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi terzo, quarto e quinto – Divieto di licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi meccanismi o con-

strati - Prevalenza numerica dei magistrati di Cassazione in confronto alle altre categorie - Violazione degli artt. 48 e 107 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Elezioni - Disciplina della materia elettorale - Costituzione, articolo 48 - Attribuzione al legislatore ordinario - Estensione anche alla elezione di magistrati a componenti del Consiglio superiore della Magistratura - Requisito di elettorato passivo richiesto dall'art. 104, quarto comma, della Costituzione - Appartenenza alla magistratura - Attribuzione di un maggior numero di rappresentanti alla categoria dei magistrati di Cassazione - Sussistenza di situazioni giustificatamente differenziate - Legittimità.

Ordinamento giudiziario - Costituzione, art. 107, terzo comma - Distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni - Inapplicabilità delle disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale - Sussistenza di una parificazione limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali - Costituzione, art. 107 - Postula una diversità di posizione soggettiva fra magistrati nell'ordinamento giudiziario - Legge 24 maggio 1951, n. 392 - Attua puntualmente il precetto costituzionale.

Diritti politici - Elezioni - Eguaglianza del voto - Costituzione, art. 48 - Interpretazione - Implica divieto di voto multiplo o plurimo e pari efficacia potenziale del medesimo. (Costituzione, art. 48, secondo comma).

Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, terzo comma - Elezione dei componenti il collegio - Votazione per categorie - Non incide sulla unitarietà e sulla omogeneità dell'organo - Ulteriori caratteristiche legittimate da precetti costituzionali. (Costituzione, art. 104).

Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, quarto comma - Elezione dei componenti il collegio - Elettorato attivo - Uditori giudiziari - Esclusione - Fondamento - Esclusione di illegittimità costituzionale. (R. D. 20 gennaio 1941, n. 12, art. 136; legge 11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; legge 14 febbraio 1948, n. 113, art. 1; legge 15 febbraio 1956, n. 59; legge 24 maggio 1951, n. 392).

Ordinamento giudiziario - Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - Competenza del Guardasigilli - Costituzione, art. 110 - Interpretazione restrittiva - Esclusione - Legittimità di un rapporto di collaborazione tra Ministro e Consiglio superiore della Magistratura in funzione dell'adozione delle deliberazioni collegiali relative allo *status* dei magistrati - Implica-

N. 162 – Sentenza 6 dicembre 1963 Pag. 327

Assistenza e previdenza – Invalidità e vecchiaia – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 42: limiti e termini in ordine alla procedura di oblazione per le contravvenzioni – Eccesso dai limiti della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218 – Insussistenza – Riproduce in sede di coordinamento la previsione del termine e ne fissa la misura in maniera uniforme per tutte le specie di assicurazione obbligatoria – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 163 – Sentenza 6 dicembre 1963 » 331

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Pluralità di questioni sollevate – Questione proposta in via subordinata – Suo carattere pregiudiziale – Inversione dell'ordine di esame.

Leggi – Delegazione legislativa – Termini – Costituzione, art. 76 – Interpretazione – Obbligo di determinare in forme tassative o con data fissa la durata del potere delegato – Esclusione – Prefissione della durata mediante indicazione in via diretta o indiretta del momento iniziale e di quello finale del termine – Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione – Legittimità.

Leggi – Pubblicazione – Costituzione, art. 73 – Interpretazione – Obbligo del Governo di procedervi « subito dopo la promulgazione » – Esclusiva giustificazione per il tempo richiesto dall'espletamento delle attività materiali necessarie per la pubblicazione – Rilevanza giuridica del momento in cui il legislatore delegato svolge l'attività vincolata ex art. 73 – Inosservanza dell'obbligo – Sussistenza di sole sanzioni politiche – Esclusione – Invalidità del decreto delegato – Limite costituito dal momento della sua emanazione.

Leggi – Delegazione legislativa – Tardiva pubblicazione della legge delegante – Termine fissato per l'entrata in vigore del decreto delegato – Sua proroga con legge intervenuta prima della scadenza – Sostanziale prolungamento del termine per l'esercizio del potere delegato – Validità del decreto legislativo.

Circolazione stradale – Legge di delegazione 4 febbraio 1958, n. 572 – Tardiva pubblicazione – Fissazione del termine per l'esercizio della potestà delegata – D. P. R. 27 ottobre 1958, n. 956, e T. U. 15 giugno 1959, n. 393 – Violazione degli artt. 73 e 76 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 164 – Sentenza 6 dicembre 1963 Pag. 341

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione sarda – Pesca – Decreto del Ministro delle finanze del 28 gennaio 1963, n. 41212 – Revoca del trasferimento alla Regione di uno stagno per accertata appartenenza al demanio marittimo – Non dispone espressamente la decadenza delle concessioni di pesca anteriormente rilasciate dalla Regione in base a poteri statuari – Ricorso presentato per l'ipotesi che il decreto debba essere interpretato nel senso di non limitare i suoi effetti ad una mera riaffermazione della proprietà demaniale del bene – Inammissibilità. (Statuto speciale, art. 14; Cod. navig., art. 28).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Ricorso presentato dalla Regione sulla base di una interpretazione circa gli effetti dell'atto statale impugnato che si riveli inesatta – Mancanza dei presupposti per la sussistenza di un conflitto – Inammissibilità. (Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Affermazione della propria competenza da parte di uno degli enti – Sussistenza di un atto formale o di una univoca manifestazione di volontà – Necessità – Potere della Corte costituzionale di procedere ad un regolamento preventivo di competenza in relazione ad un caso suscettibile di dar luogo a conflitto – Esclusione. (Costituzione, art. 134).

N. 165 – Sentenza 6 dicembre 1963 » 353

Corte dei conti – Giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza – Promuovimento di questione di legittimità – Ordinanza – Ammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Giudizio di rilevanza – Controllo della Corte – Limiti. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Cassa depositi e prestiti – Parificazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti – T. U. 2 gennaio 1913, n. 453, art. 5, lib. I, e R. D. L. 26 gennaio 1933, n. 241, art. 1 – Questione di legittimità limitata alla parte in cui le disposizioni attribuiscono alla Commissione di vigilanza la competenza ad approvare i rendiconti – Violazione degli artt. 81 e 72, ultimo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Cassa depositi e prestiti – Suo ordinamento – Attuazione di una forma particolare di decentramento funzionale – Conseguenze rispetto alla gestione contabile ed ai controlli – Sottrazione all'ingerenza della Ragioneria generale dello Stato ed alle norme sulla contabilità che regolano la formazione e l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché le entrate e le spese dello Stato – Approvazione dei rendiconti attribuita ad una speciale Commissione di vigilanza – Inapplicabilità delle norme relative ai bilanci delle aziende di Stato con gestione autonoma – Istituzione di un controllo specifico – Finalità.

Bilanci – Costituzione, art. 81, primo comma – Sua genesi e *ratio* – Nozione di bilanci e rendiconti consuntivi accolta nel senso tradizionale – Non comprende anche i bilanci preventivi ed i rendiconti della Cassa depositi e prestiti. (T. U. 2 gennaio 1913, n. 453, art. 5, lib. I; R. D. L. 26 gennaio 1933, n. 241, art. 1).

Corte dei conti – Procedimento di parificazione di rendiconti – Natura e finalità generale – Presentazione dei conti consuntivi al Parlamento ed approvazione da parte di questo – Non comporta l'incostituzionalità di norme che prevedono, in relazione con un procedimento qualificato anch'esso di parificazione, l'approvazione del rendiconto da parte di organi diversi dal Parlamento – Fattispecie – T. U. 2 gennaio 1913, n. 453, art. 5, lib. I, e R. D. L. 26 gennaio 1933, n. 241, art. 1 – Rendiconto della Cassa depositi e prestiti – Approvazione da parte di una Commissione di vigilanza previa parificazione della Corte dei conti – Violazione dell'art. 81, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 166 – Sentenza 6 dicembre 1963 Pag. 365

Credito agrario e fondiario – T. U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 39 – Facoltà dell'Istituto di credito di chiedere esecutivamente il pagamento delle somme mutate senza previa pronuncia giudiziale in ordine alla risoluzione del contratto di mutuo – Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Credito agrario e fondiario – T. U. 16 luglio 1905, n. 646, art. 39 – Speciali garanzie a favore degli istituti di credito contro le inadempienze dei mutuatari – Finalità – Giustificano la diversa posizione dei mutuatari rispetto agli istituti stessi ed a coloro che contraggono mutui in genere – Violazione del principio di eguaglianza dinanzi alla legge – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa – Costituzione, art. 24 – Interpretazione – Rapporto giuridico derivante da un titolo esecutivo – Sua tutela mediante l'uso dei mezzi concessi dalla legge in materia di esecuzione – Legittimità.

N. 167 – Sentenza 6 dicembre 1963 Pag. 371

Industria e commercio – D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1588, art. 3 – Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di redditi di determinate categorie di stabilimenti industriali – Estensione alle Province della Regione siciliana – Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61 – Attribuzione al Presidente regionale del potere di determinare in concreto le categorie di stabilimenti ammessi a fruire del beneficio – Singoli decreti presidenziali – Natura amministrativa – Questione di legittimità proposta nei loro confronti – Inammissibilità.

Corte costituzionale – Competenza – Sindacato di legittimità costituzionale – Non si estende agli atti amministrativi. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

N. 168 – Sentenza 12 dicembre 1963 » 375

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Valutazione della rilevanza – Competenza del giudice *a quo* – Motivazione sufficiente – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Identificazione dell'oggetto – Questioni sollevate nel giudizio *a quo* e non comprese nell'ordinanza di rimessione – Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Leggi – Procedimento formativo – Approvazione da parte di commissione parlamentare in sede deliberante – Costituzione, art. 72, quarto comma – Esclusione dei disegni di legge « in materia costituzionale » – Interpretazione.

Consiglio superiore della Magistratura – Legge 24 marzo 1958, n. 195 – Inidoneità a garantire l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura – Esclusione – Sussistenza di garanzie insite nell'osservanza di precetti extragiuridici da parte del giudice.

Consiglio superiore della Magistratura – Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 23, primo comma – Elezione dei componenti il Consiglio – Ripartizione in misura diversa fra le varie categorie di magi-

Fallimento - Tutela pubblicistica di interessi generali - Finalità - Limite costituito dalla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi - Procedura ex art. 26 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 - Inapplicabilità ai provvedimenti decisori del giudice delegato - Impugnazione di questi secondo le norme del diritto comune - Contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale (Cod. proc. civ., art. 645).

Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, primo comma - Interpretazione.

Fallimento - R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26, secondo comma, e 23, ultimo comma - Inapplicabilità ai provvedimenti decisori del giudice delegato - Violazione dell'art. 111 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 119 - Sentenza 28 giugno 1963 Pag. 23

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Individuazione nei limiti dell'ordinanza - Deduzioni difensive - Promuovimento di questioni nuove - Esclusione (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Regione sarda - Determinazione del foro della Regione e notificazioni all'Amministrazione regionale - D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55 - Estensione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato all'Amministrazione regionale sarda - Applicabilità degli artt. 25 e 144 del Cod. proc. civile nei confronti della Regione - Violazione del principio del giudice naturale o precostituito - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25, primo comma; Cod. proc. civile, art. 20).

Giudice naturale o precostituito - Costituzione, art. 25, primo comma - Interpretazione.

N. 120 - Sentenza 28 giugno 1963 » 31

Lavoro - Rapporto di lavoro - Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi - Art. 3, secondo comma - Appalti

zioni - Responsabilità politica e facoltà del Ministro di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di magistrati. (Costituzione, art. 107, secondo comma).

Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958 n. 195, art. 11, primo comma - Necessità di una richiesta del Ministro della giustizia per promuovere le deliberazioni del collegio riguardanti i magistrati - Legittimità della disposizione quale espressione della collaborazione tra Guardasigilli e Consiglio - Sua portata nel sistema della legge - Richiesta ministeriale quale mezzo esclusivo per promuovere l'attività del Consiglio - Conseguente lesione dell'autonomia dell'organo - Illegittimità costituzionale.

Consiglio superiore della Magistratura - Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, primo comma, prima parte - Forma dei provvedimenti collegiali riguardanti i magistrati - Decreto presidenziale o ministeriale - Violazione dell'art. 105 della Costituzione - Insussistenza - sottrazione dei magistrati all'ordinamento gerarchico dell'amministrazione statale - Non esclude l'applicabilità dei principi fondamentali dell'ordinamento generale dello Stato, stante la mancanza di una forma piena di autogoverno della Magistratura - Natura sostanzialmente amministrativa dei provvedimenti del Consiglio - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 169 - Sentenza 12 dicembre 1963 Pag. 399

Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo (« *erga omnes* ») - Assunta violazione dell'art. 70 della Costituzione - Questione assorbita da precedente decisione della Corte - Violazione dell'art. 25 della Costituzione sotto il profilo che la riserva di legge ivi contenuta sarebbe stata rispettata solo per quanto attiene alla sanzione - Insussistenza - Art. 8 della legge - Costituisce norma penale incompleta o imperfetta, da integrare con le altre norme giuridiche - Esclusione di illegittimità costituzionale. (D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1271).

N. 170 - Sentenza 12 dicembre 1963 » 405

Procedimento penale - Cod. proc. pen., artt. 506-510 - Potere del pretore di promuovere in determinati casi condanna con decreto senza procedere al dibattimento - Facoltà di opposizione - Agevola alla parte lo svolgimento delle proprie ragioni nella cono-

scenza della valutazione data dal giudice alle risultanze processuali -
Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa - Costituzione, art. 24, secondo comma - Inter-
pretazione - Adeguamento delle modalità di esercizio del diritto
alle speciali caratteristiche di struttura del singolo procedimento.

Procedimento penale - Cod. proc. pen. artt. 506-510 - Potere
del pretore di promuovere in determinati casi condanna con de-
creto senza procedere al dibattimento - Facoltà di opposizione -
Inattività totale o parziale della parte - Esecutività del decreto -
Fondamento - Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Co-
stituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzio-
nale.

N. 171 - Sentenza 12 dicembre 1963 Pag. 411

Amnistia e indulto - Cod. proc. pen., art. 151 - Legge di delega-
zione 23 gennaio 1963, n. 2 - D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5 -
Applicazione nei confronti di chi sia già stato giudicato e condan-
nato e di chi non lo sia ancora - Non pone in essere una disparità
di diritto - Violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza -
Esclusione di illegittimità costituzionale.

Amnistia e indulto - Costituzione, art. 79 - Interpretazione -
Disciplina del contenuto del decreto presidenziale posta diretta-
mente e con assoluta puntualità dalla stessa legge di delegazione -
Legittimità.

Amnistia e indulto - Legge di delegazione 23 gennaio 1963, n. 2 -
D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5 - Effetti dei provvedimenti di cle-
menza e modi di applicazione nel processo - Relativa disciplina
sostanziale e processuale - Mancata impugnazione - Violazione
dell'art. 24 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di ille-
gittimità costituzionale.

Amnistia e indulto - Legge di delegazione 23 gennaio 1963, n. 2 -
D. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5 - Applicazione dell'amnistia a fatti
criminosi già contemplati da proposte di delegazione presentate
al Parlamento prima del disegno di legge governativo dal quale
trassero origine gli atti normativi del 1963 - Proposte non riunite
con il disegno di legge e mai discusse - Violazione dell'art. 79,
secondo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione
di illegittimità costituzionale.

N. 172 – Sentenza 12 dicembre 1963 Pag. 419

Circolazione stradale – Trasporti di persone e di merci – Obbligo per gli autoveicoli di grandi dimensioni di essere provvisti di estintore – D. M. 31 luglio 1934, art. 94, lett. *b* – Atto non avente forza di legge – Argomenti in tal senso tratti dalla forma e dalla sostanza dell'atto – Questione di legittimità costituzionale proposta nei suoi confronti – Inammissibilità.

Competenza della Corte costituzionale – Sindacato di legittimità costituzionale – Non si estende agli atti normativi privi della forza di legge. (Costituzione, art. 134).

N. 173 – Ordinanza 12 dicembre 1963 » 423

Riforma fondiaria – DD.PP.RR. 24 dicembre 1951, nn. 1490 e 1475 – Necessità di nuovi accertamenti sull'effettiva consistenza dei terreni alla data del 15 novembre 1949 – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 12 maggio 1950, n. 230, artt. 2 e 5).

N. 174 – Sentenza 12 dicembre 1963 » 427

Imposte e tasse – Legge 25 febbraio 1960, n. 163 – Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di enti tassabili in base al bilancio – Art. 2 – Riliquidazione dell'imposta e determinazione del relativo periodo – Elimina le disparità di trattamento determinate da norme anteriori – Violazione dell'art. 53 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 2; D. P. R. 4 novembre 1951, n. 1582).

N. 158 – Ordinanza 5 dicembre 1963 Pag. 311

Sicurezza pubblica – T. U. di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi terzo, quarto e quinto – Decreto di concessione di licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie – Violazione dell'art. 41 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della parziale illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, 29 e 30; Norme integrative, art. 9).

N. 159 – Ordinanza 5 dicembre 1963 » 315

Procedimento civile – Cod. proc. civ., art. 651: onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva ad ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato – Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 160 – Ordinanza 5 dicembre 1963 » 319

Competenza del giudice penale – Tribunale dei minorenni – R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma, seconda parte – Facoltà insindacabile del Procuratore generale presso la Corte d'appello di decidere che si proceda separatamente a carico del coimputato superiore dei diciotto anni – Contrasto con l'art. 25 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Costituzione, articolo 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, 29 e 30; Norme integrative, art. 9).

N. 161 – Ordinanza 5 dicembre 1963 » 323

Assistenza e previdenza – Pensione di reversibilità – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 19, primo comma – Diritto dei genitori superstiti condizionato alla vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato – Assunto eccesso di delega – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

la riscossione delle entrate fiscali - Trattasi di un potere di ordinanza che riveste i caratteri dell'atto amministrativo - Violazione dell'art. 77 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 128 - Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 97

Regione Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa - Uso della lingua tedesca - Esclusione - Competenza dello Stato. (Statuto speciale, art. 84).

Regione Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa - Uso della lingua tedesca - Esclusione - Recezione materiale da parte della Regione della normazione statale nella materia - Riproduzione delle norme statali senza innovazioni, in modo autonomo ed in forma testuale, per finalità sistematiche - Conseguente modificazione delle norme dello Stato in norme della Regione - Vigenza dell'atto con forza di legge regionale - Fattispecie - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 4, sull'ordinamento dei Comuni - Differenza dal semplice rinvio alle norme statali richiamate come tali ed esclusivamente negli estremi necessari per la loro identificazione.

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 17 - Attribuzione alla Regione di ogni potere di controllo sulle amministrazioni comunali, compreso lo scioglimento dei Consigli - Esclusione - Competenza del Governo della Repubblica - Importanza annessa dalla legge dello Stato a tale forma di intervento - Costituisce limite alla competenza legislativa concorrente della Regione - Carattere straordinario del controllo fondato sull'interesse generale dello Stato nella sua unità - Differenza dai poteri di vigilanza e tutela riconosciuti alla Provincia dall'art. 48, n. 5, dello Statuto - Illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Artt. 46 e 47 del disegno di legge, concernenti l'esercizio dell'amministrazione comunale straordinaria - Illegittimità costituzionale conseguenziale.

Regione Trentino-Alto Adige - Rilevazioni statistiche e demografiche - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 44 - Attribuzione alla Regione e alle Province del potere di chiedere ai Comuni, agli enti ed istituti locali dati statistici, informazioni e l'esecuzione di indagini - Mancanza di limiti - Possibile incidenza delle richieste su materie di interesse anche statale o in campi costituzionalmente o legislativamente riservati ad enti diversi da quelli regionali - Violazione della competenza dello Stato - Illegittimità costituzionale.

N. 140 – Ordinanza 5 novembre 1963 Pag. 217

Giudizio di legittimità costituzionale – Diritto di difesa – Legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2 – Attribuzione ad istituti specializzati della revisione dell'analisi di sostanze d'uso agrario, già compiuta in via amministrativa – Assunta violazione degli artt. 24 e 102 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 141 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 221

Giudizio di legittimità costituzionale – Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori – D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 – Assunta violazione degli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26).

N. 142 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 225

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Lavoro – Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro – Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 3, secondo comma – Trattamento minimo normativo per le imprese appaltatrici concessionarie di pubblici servizi per le attività di esazione, installazione, lettura di contatori, etc. – Assunta violazione degli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 143 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 229

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento penale – Reati a danno o a carico di magistrati – Cod. proc. pen., art. 60: rimessione del procedimento ad un giudice diverso quando si debba procedere contro un magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente o quando il magistrato stesso sia stato offeso da un reato – Assunta violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della

N. 127 – Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 87

Imposte e tasse – Esecuzione fiscale – T. U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209 – Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione previste dagli artt. 615-618 del Cod. proc. civile – Questione di legittimità costituzionale già decisa nel senso della non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 76 e 113 della Costituzione – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza.

Leggi – Delegazione legislativa anteriore alla Costituzione – Inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione – Non costituisce motivo di illegittimità costituzionale – R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, articolo unico – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Delimitazione dell'oggetto – Prospettazione ad opera della parte di una questione non compresa neppure implicitamente nell'ordinanza di rinvio – Inammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Contributi agricoli unificati – Sistema dell'accertamento presuntivo dell'impiego di mano d'opera – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5 – Questione già decisa – Sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate – Manifesta infondatezza.

Contributi agricoli unificati – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949 – Art. 9: compilazione dei ruoli dei contributi e loro variazioni – Riserva di legge – Violazione – Insussistenza – Art. 9, comma sesto: potere del Ministro di determinare annualmente con decreto le spese dovute per l'accertamento – Natura amministrativa, contenuto e sindacabilità in via giurisdizionale dell'atto – Disposizione abrogata dall'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 – Violazione della riserva di legge – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 23).

Contributi agricoli unificati – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 15, primo comma – Potere discrezionale del Ministro di rivedere le deliberazioni delle Commissioni, gli elenchi ed i ruoli dei contributi e gli elenchi dei lavoratori – Difetto di giustificazione, illimitatezza e insindacabilità del potere – Violazione dell'art. 23 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Contributi agricoli unificati – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 15, secondo comma – Potere del Ministro di sospendere la riscossione dei ruoli quando eccezionali circostanze lo richiedano – Riconducibilità del potere e dei suoi limiti a quello di sospendere

concessi da imprese esercenti un pubblico servizio per le attività di esazione, installazione, lettura dei contatori e attività similari – Trattamento minimo normativo per i lavoratori dipendenti – Art. 6: sanzioni penali per l'inosservanza – Assunta attribuzione al giudice del potere di ampliare per analogia (« attività similari ») il precetto penalmente sanzionato – Sussistenza di un criterio obbiettivo per la individuazione della fattispecie – Trattasi di interpretazione non di applicazione analogica – Violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro – Rapporto di lavoro – Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro – Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 – Contenuto e finalità – Impresa appaltante e impresa appaltatrice svolgente attività nell'interno dell'azienda della prima o funzione collegata con l'attività dell'azienda appaltante – Parificazione del trattamento minimo retributivo, normativo e assistenziale dei lavoratori da esse dipendenti. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 3, secondo comma).

Lavoro – Rapporto di lavoro – Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro – Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 3 – Contrasto con l'art. 39 della Costituzione sotto il profilo della violazione di una riserva normativa da esso istituita – Insussistenza della riserva – Alterazione dei limiti di efficacia propri del contratto collettivo – Esclusione.

Lavoro – Rapporto di lavoro – Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 3 – Attiene al rapporto individuale di lavoro – Obbligo della equiparazione del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici e da imprese appaltanti – Derivazione dell'obbligo da una legge, da un contratto collettivo o da un contratto individuale – Irrilevanza – Sussistenza del diritto al trattamento minimo indipendentemente da ogni tutela sindacale – Applicazione nella specie del principio della prevalenza della norma di legge imperativa sulla norma di un contratto collettivo – Legittimità di una legge che stabilisca l'obbligatorietà di determinati trattamenti minimi individuati *ob relationem* – Disposizione impugnata – Costituisce attuazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 39, quarto comma).

Costituzione – Precetti costituzionali – Interpretazione sistematica – Attuazione di un precetto in contrasto con l'attuazione di altri che costituiscono espressione di principi fondamentali – Esclusione – Fattispecie – Costituzione, artt. 3, 38 e 39.

Legge – Attribuzione all'autorità amministrativa del potere di emanare atti anche normativi – Previa indicazione di criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo – Legittimità.

Caccia – T. U. 5 giugno 1959, n. 1016, art. 23 – Potere ministeriale di porre temporanee restrizioni all'esercizio della caccia – Limiti risultanti dalla legge sulla caccia e dalla stessa disposizione impugnata – Individuazione delle esigenze da soddisfare e conformità a queste del contenuto e dell'estensione delle limitazioni – Necessità – Motivazione e temporaneità degli atti – Uso del potere per la tutela di interessi diversi da quelli previsti nella legge – Illegittimità – Indagine sulla discrezionalità degli apprezzamenti dell'organo amministrativo – Sussistenza dell'ordinaria tutela giurisdizionale – Competenza del giudice della legittimità degli atti amministrativi.

N. 135 – Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 187

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Autonomia dal giudizio *a quo* – Ininfluenza delle vicende del processo principale – Transazione in questo intervenuta – Prosecuzione del giudizio di legittimità. (Norme integrative, art. 22).

Esecuzione forzata – Atti esecutivi su beni mobili ed immobili di proprietà di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocità – Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico, terzo comma – Autorizzazione del Ministro per la giustizia – Violazione degli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione – Insussistenza – Temperamenti all'esercizio del diritto privato rivolti ad armonizzare l'interesse dei singoli con quelli della collettività – Legittimità – Norme impugnate – Non attengono alla materia dell'espropriazione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Esecuzione forzata – Atti esecutivi su beni mobili ed immobili di proprietà di Stato estero il cui ordinamento ammetta la reciprocità – Legge 15 luglio 1926, n. 1263, articolo unico, ultimo comma – Esclusione di qualsiasi ricorso contro il decreto del Ministro della giustizia che accerti l'esistenza della reciprocità e contro quello che rifiuti l'autorizzazione – Violazione dell'art. 113 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Diritti individuali – Disposizioni legislative che, senza svuotarne il contenuto, ne condizionano l'esercizio ad un'autorizzazione giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico – Legittimità.

Diritto di difesa – Costituzione, art. 24 – Interpretazione – Procedimento esecutivo – Non preclude al legislatore la possibilità di subordinare l'esercizio del diritto a controlli e condizioni per la tutela di preminenti interessi pubblici.

egni automatici di puro trattenimento, senza possibilità di dar luogo a giuoco o scommesse – Violazione dell'art. 41 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale delle disposizioni impugnate.

N. 126 – Sentenza 28 giugno 1963 Pag. 77

Riforma fondiaria – D. P. R. 7 febbraio 1951, n. 67 – Norme sulla riforma fondiaria – Applicabilità limitata ai terreni che fanno parte del comprensorio generale di bonifica – Decreto di esproprio 27 dicembre 1952, n. 3473: espropriazione di particelle non incluse nel comprensorio – Inosservanza delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate nel decreto delegato n. 67 – Eccesso dai limiti della delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, articoli 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 1).

Riforma fondiaria – Legge di delegazione 21 ottobre 1950, n. 841 – Deferimento a decreti delegati della determinazione dell'ambito territoriale entro cui gli enti di riforma debbono esplicare la loro attività – Carattere definitivo e vincolante della determinazione – Inosservanza nei singoli decreti di esproprio delle prescrizioni relative alle zone territoriali fissate – Violazione della legge di delegazione – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma).

Riforma fondiaria – Legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 9 – Termine per la presentazione della domanda di conservazione del terzo residuo da parte dei proprietari espropriati – Decorrenza dalla pubblicazione del piano particolareggiato – Modifiche apportate al piano prima della sua approvazione – Necessità di nuova pubblicazione – Decorrenza del termine da quest'ultima.

Riforma fondiaria – DD. PP. RR. 27 dicembre 1952, nn. 3473 e 3474 – Beneficio del terzo residuo – Decorrenza nella specie del termine per la presentazione della domanda di conservazione da data anteriore alla pubblicazione del piano particolareggiato definitivo – Dichiarazione di decadenza dei proprietari dal diritto al beneficio per asserita tardività della domanda – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma).

Riforma fondiaria – Competenza della Corte costituzionale – Sindacato sull'osservanza delle condizioni poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere delegato – Limiti – Operazioni preliminari alla formazione dei decreti di esproprio non ritenute dalla legge delegante necessarie alla valida formazione dei decreti – Esclusione – Fattispecie – Dichiarazione di decadenza degli espropriati dal beneficio del terzo residuo per tardività della domanda. (Costituzione, art. 134).

2
87

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XVIII

1963

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Controlli - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 50 - Controlli di legittimità e di merito - Duplice fase del controllo di merito: richiesta di riesame e rinnovazione della deliberazione - Preclusione della facoltà di rilevare nei confronti della deliberazione confermativa vizi di legittimità eventualmente già esistenti nella prima deliberazione - Conformità della disposizione ai principi dell'ordinamento - Potere generale di annullamento spettante al Governo *ex art. 6* della legge comunale e provinciale nei confronti degli enti locali della Regione.

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Controlli - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 54 - Attribuzione dei controlli ordinari alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale - Non comprende il potere generale di annullamento del Governo - Esclusione di illegittimità costituzionale - Parte della disposizione contenente il riferimento ai controlli straordinari sugli organi - Illegittimità costituzionale conseguenziale alla declaratoria di illegittimità dell'art. 17.

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 58 - Attribuzione al Presidente della Giunta provinciale della facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza, igiene pubblica, edilizia e polizia locale - Maggiore ampiezza rispetto ai poteri riconosciuti statutariamente - Irrilevanza - Incompletezza dell'art. 46 dello Statuto - Sostanziale riferimento ai poteri riconosciuti al Prefetto dalla legge comunale e provinciale - Trasferimento integrale della competenza prefettizia all'organo provinciale - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto speciale, art. 16).

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Competenza legislativa concorrente - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 76 - sottrazione a controllo di deliberazioni della Giunta comunale attinenti a speciali categorie di spese - Principio dell'ordinamento che sottopone a controllo di legittimità le deliberazioni degli organi comunali - Vigilanza e tutela della Giunta provinciale *ex art. 48, n. 5*, dello Statuto speciale - Violazione - Illegittimità costituzionale - Art. 49, primo comma, del disegno di legge - Illegittimità costituzionale conseguenziale. (Statuto speciale, art. 5, n. 1; T. U. della legge comunale e provinciale, art. 97; legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 3).

Regione Trentino-Alto Adige - Ordinamento dei Comuni - Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, artt. 91-95 - Recezione materiale della normazione statale in materia di contravvenzioni

ai regolamenti comunali – Conversione delle disposizioni contenute nel T. U. della legge comunale e provinciale del 1934, articoli 106–110, in norme regionali – Riserva assoluta di legge statale in materia penale e processuale – Violazione – Potestà regionale di garantire penalmente l'osservanza delle proprie norme rinviando alle sanzioni stabilite da leggi statali – Insussistenza – Illegittimità costituzionale.

Regione Trentino–Alto Adige – Ordinamento dei Comuni – Competenza legislativa concorrente – Disegno di legge regionale 7 novembre 1962, art. 97 – Configurazione di un'azione popolare diversa da quella prevista nelle leggi statali – Materia processuale – Incompetenza della Regione.

N. 129 – Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 127

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli artt. 1–7 – Asserita violazione degli artt. 39, quarto comma, 76 e 71 della Costituzione – Questioni già decise nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Art. 7, ultimo comma – Derogabilità a favore dei lavoratori delle norme recepite dalla legge delegante per effetto di nuove più favorevoli pattuizioni contenute in contratti collettivi o individuali – Esclusione dell'intervento del giudice e conseguente violazione dell'art. 36 della Costituzione – Insussistenza – Legittimazione dei lavoratori non associati a chiedere giudizialmente ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti collettivi recepiti nella legge – Indice rivelatore del mutamento intervenuto – È costituito dai contratti collettivi di diritto privato stipulati dai sindacati – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Interpretazione della legge ed accertamento di eventuali eccessi dai limiti della delega da parte dei singoli decreti delegati – Competenza della Corte costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Limiti posti al Governo nell'esercizio del potere delegato – Divieto di disposizioni contrattuali contrastanti con norme imperative di legge e non corrispondenti al fine di assicurare i minimi di trattamento. (Costituzione, art. 76).

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Addetti alle industrie edilizie e affini – Obblighi derivanti dalla costituzione di Casse edili – Rispondenza alla finalità di garantire minimi di trattamento – Insussistenza – Inscindibile correlazione tra il fine da conseguire ed il mezzo prescelto – Esclusione – Accantonamento di una percentuale del salario presso istituti bancari. (D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, art. 34).

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Addetti alle industrie edilizie – Peculiarità delle loro prestazioni – Inapplicabilità della ordinaria disciplina in ordine alle ferie, alla gratifica ed alle festività – Accantonamento presso istituti bancari di una percentuale della paga – Applicazione *erga omnes* – Istituzione di Casse edili – Inestensibilità ai lavoratori non associati – Attività di carattere assistenziale e previdenziale svolta dalle Casse – Inestensibilità.

Lavoro – Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (« *erga omnes* ») – Addetti alle industrie edilizie – Casse edili – D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, e D. P. R. 9 maggio 1961, n. 865 – Eccesso dai limiti della delega – Illegittimità costituzionale parziale. (Costituzione, art. 76).

N. 130 – Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 145

Competenza del giudice penale – Connessione di procedimenti e suoi effetti sulla competenza – Cod. proc. pen., artt. 45 e 46 – Connessione – Finalità – Costituisce criterio generale di attribuzione della competenza – Potere vincolato del giudice – Contrasto con l'art. 25 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Competenza del giudice penale – Tribunale dei minorenni – R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma, prima parte – Esclusione della competenza del Tribunale dei minorenni

N. 147 – Ordinanza 5 novembre 1963 Pag. 245

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Legge regionale siciliana approvata il 1° marzo 1963 recante « Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino, ed alla legge regionale 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » – Rinuncia del Commissario dello Stato al ricorso – Accettazione della controparte – Estinzione del giudizio. (Norme integrative, art. 25).

N. 148 – Sentenza 19 novembre 1963 » 249

Procedimento penale – Cod. proc. pen., art. 234, primo comma, ultima ipotesi: facoltà del Procuratore generale presso la Corte d'appello di assumere l'istruzione sommaria – Non implica deferimento alla Sezione istruttoria della competenza del giudice istruttore ad emettere i provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso del procedimento – Violazione dell'art. 25 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Costituzione, art. 25 – Giudice naturale – Nozione di « giudice » – Si riferisce solo agli organi della giurisdizione, non a quelli del Pubblico Ministero. (Costituzione, artt. 107, 108, 112).

N. 149 – Ordinanza 19 novembre 1963 » 255

Competenza del giudice penale – Tribunale dei minorenni – R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma – Facoltà del Procuratore generale presso la Corte d'appello di disporre con provvedimento insindacabile che a carico di imputati minorenni si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni – Violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 150 – Ordinanza 19 novembre 1963 » 261

Procedimento penale – Reati a danno o a carico di magistrati – Cod. proc. pen., art. 60 – Rimessione del procedimento ad un giudice diverso quando si debba procedere contro un magistrato che appartenga all'ufficio giudiziario competente o quando il magistrato stesso sia stato offeso da un reato – Assunta violazione

Imposte e tasse - D. L. 8 aprile 1948, n. 514, art. 6 - Composizione delle Commissioni provinciali per le imposte - Inclusione del funzionario dell'ufficio tecnico erariale che ha redatto personalmente la stima - Comune caso di incompatibilità - Rimedi dell'astensione, ricusazione e gravame - Vincolo derivante dal rapporto gerarchico - Assunta violazione dei principi di indipendenza ed imparzialità del giudice - Configurazione dei principi in relazione alla varietà delle giurisdizioni speciali - Fattispecie - Necessità di membri dotati di particolare qualificazione tecnica - Partecipazione ai lavori del funzionario non quale rappresentante dell'Amministrazione - Assenza di direttive e di vincoli - Doveri giuridici e morali propri del detto componente della Commissione - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 133 - Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 169

Giurisdizioni speciali - Istituto del Ministro-giudice - Legge 13 luglio 1939, n. 1154, art. 48, secondo comma - Potere del Ministro per la marina mercantile di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti che determinano le indennità di requisizione delle navi - Carattere giurisdizionale - Inappellabilità della decisione relativa a diritti soggettivi - Violazione del principio della indipendenza del giudice rispetto alle parti, del diritto di difesa e del principio della impugnabilità delle decisioni di carattere giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale. (Costituzione, artt. 24, 108 e 111).

Atti amministrativi - Potere del Ministro di pronunciare decisioni anche in ordine a diritti soggettivi - Impugnabilità in via giurisdizionale - Non contrasta con la Costituzione.

N. 134 - Sentenza 4 luglio 1963 » 179

Caccia - T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 23 - Potere del Ministro dell'agricoltura di porre con proprio provvedimento temporanee restrizioni all'esercizio della caccia, nel concorso di particolari circostanze, al fine della protezione della selvaggina - Costituisce esplicazione di un'attività amministrativa - Manifestazione di un potere normativo delegato ex art. 76 della Costituzione - Esclusione - Infondatezza della questione proposta.

Caccia - Non forma oggetto di riserva di legge - Maggiore o minore ampiezza della disciplina legislativa della materia - Non è indice della costituzione di una riserva di legge. (T. U. 5 giugno 1939, n. 1016).

fronte di volta in volta mediante assegnazioni, supplenze, sostituzioni e applicazioni di magistrati addetti ad altri uffici. (R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101).

Ordinamento giudiziario - Costituzione, art. 105 - Competenza del Consiglio superiore della Magistratura in materia di assegnazione e trasferimenti dei magistrati - Si riferisce soltanto ai provvedimenti riguardanti le funzioni e la sede, in quanto attinenti allo stato giuridico - Non comprende i provvedimenti di provvisoria destinazione di un magistrato ad un ufficio diverso da quello al quale egli sia « assegnato » - R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 101 - Non viola la riserva costituzionale di competenza del Consiglio superiore.

Ordinamento giudiziario - Costituzione, art. 107 - Inamovibilità dei magistrati - Garanzia riferita soltanto alla conservazione della sede e delle funzioni - Provvedimenti adottati per esigenze di servizio, anche senza il consenso degli interessati, non incidenti sullo stato giuridico dei magistrati - Legittimità - R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101 - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 157 - Sentenza 5 dicembre 1963 Pag. 305

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Comuni e Province - Assunzione diretta di pubblici servizi - R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 5, e R. D. 10 marzo 1904, n. 108, art. 15 - Questione proposta dal Consiglio comunale nel corso di un procedimento relativo alla decadenza di un componente la Commissione amministratrice di azienda municipalizzata - Natura amministrativa dell'attività svolta dall'organo in tale sede - Inammissibilità. (Leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Consigli comunali - Eccezionale esercizio di funzione giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale - Dichiarazione di decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità di un componente la Commissione amministratrice di azienda municipalizzata - Natura amministrativa - Fondamento delle due attribuzioni - Differenze.

Ordinamento giurisdizionale - Potestà giurisdizionale eccezionale dei Consigli comunali limitatamente alle controversie elettorali - Estensione ad altre materie mediante regolamenti esecutivi - Esclusione.

N. 136 – Ordinanza 5 novembre 1963 Pag. 201

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento penale – Notificazioni ad imputati irreperibili – Cod. proc. pen., art. 509, in relazione all'art. 170 dello stesso Codice – Sostanziale identità della questione proposta con altra già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29).

N. 137 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 205

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento penale – Cod. proc. pen., art. 234, secondo comma – Facoltà del Procuratore generale presso la Corte di appello di rimettere l'istruzione alla Sezione istruttoria – Violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 138 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 209

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento civile – Cod. proc. civ., art. 651: onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza – Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 139 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 213

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sicurezza pubblica – T. U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi terzo, quarto e quinto – Divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici di puro trattenimento – Violazione dell'art. 41 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 144 – Ordinanza 5 novembre 1963 Pag. 233

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Procedimento penale – Giudice naturale – Cod. proc. pen., art. 55: deferimento alla Corte di cassazione della facoltà di rimettere, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, l'istruzione o il giudizio ad altro giudice di sede diversa – Assunto contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Costituzione, art. 25, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 145 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 237

Giudizio di legittimità costituzionale – Assistenza e previdenza – Invalidità e vecchiaia – Pensione – Prosecuzione volontaria – Determinazione dei periodi minimi – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 20, secondo comma – Eccesso dai limiti posti dalla legge delegante – Questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30; Norme integrative art. 9, secondo comma).

N. 146 – Ordinanza 5 novembre 1963 » 241

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sicurezza pubblica – Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2: competenza dell'autorità di p. s. ad emettere l'ordine di rimpatrio senza traduzione per motivi attinenti alla pubblica moralità – Assunta violazione degli artt. 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24, della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

Diritto di difesa – Garanzia costituzionale limitata ai procedimenti giurisdizionali – Disposizione legislativa che non prevede il diritto di difesa nei riguardi di atti amministrativi – Esclusione di illegittimità costituzionale – Fattispecie – Provvedimento di pubblica sicurezza.

INDICE SOMMARIO

N. 116 – Sentenza 27 giugno 1963 Pag. 5

Imposte e tasse – Imposte dirette – D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 208 e 209 – Opposizione ad esecuzione esattoriale – Provvedimenti dell'Intendente di finanza – Carattere giurisdizionale – Esclusione – Natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa – Violazione dell'art. 102 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 117 – Sentenza 27 giugno 1963 » 9

Sicurezza pubblica – T. U. delle leggi di p. s., art. 82, secondo comma – Tumulti, disordini o pericoli nel corso di pubblici spettacoli – Potere dell'autorità di p. s. di accertare la colpa nella determinazione di essi e di ordinare la restituzione del prezzo dei biglietti – Provvedimento di natura amministrativa – Non implica esercizio della funzione giurisdizionale – Suo fondamento non nella presunzione di reità ma nell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico – Violazione degli artt. 27, secondo comma, e 102 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 118 – Sentenza 28 giugno 1963 » 15

Fallimento – Disciplina legislativa – Inquadramento nel sistema dell'ordinamento giuridico – Tutela degli interessi generali armonizzata con quella dei diritti soggettivi – R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26: reclamo al Tribunale contro i decreti del giudice delegato – Finalità – Attiene ai poteri di direzione amministrativa del giudice – Inapplicabilità della norma ai provvedimenti decisori aventi per oggetto diritti soggettivi – Elementi in tal senso tratti dalla struttura del reclamo e dalla brevità del termine per ricorrere.

dell'art. 25 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 151 – Ordinanza 19 novembre 1963 Pag. 265

Elezioni amministrative – D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 – Consigli comunali – Funzione giurisdizionale in materia di controversie elettorali – Assunta violazione degli artt. 101-106 e 108 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 152 – Ordinanza 19 novembre 1963 » 269

Elezioni amministrative – D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15 – Cause di ineleggibilità – Assunta violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 153 – Ordinanza 19 novembre 1963 » 273

Imposte e tasse – Imposte dirette – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175 – Iscrizione provvisoria nei ruoli in pendenza di gravame proposto dal contribuente contro il reddito accertato – Assunta violazione degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione – Questione già decisa nel senso della non fondatezza – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 154 – Sentenza 5 dicembre 1963 » 277

Opere pubbliche – Bonificazioni – Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378, terzo comma – Facoltà del Prefetto (ora dell'ingegnere capo del Genio civile) di « promuovere l'azione penale » – Imprecisione tecnica dell'espressione – Attribuisce sostanzialmente all'organo amministrativo una facoltà di denuncia all'autorità giudiziaria – Violazione dei principi dell'ufficialità e dell'obbligatorietà dell'azione penale – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 112).

Opere pubbliche - Bonificazioni - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 378, terzo comma - Potere discrezionale dell'organo amministrativo di riferire i fatti all'autorità giudiziaria « quando lo giudichi necessario ed opportuno » - Implica una valutazione dei reali interessi della pubblica Amministrazione a promuovere un procedimento penale contro i trasgressori - Attiene alla disciplina dell'attività amministrativa in una fase anteriore al procedimento - Non incide sull'obbligo del P. M. di promuovere l'azione penale - Violazione dell'art. 112 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Igiene e sanità - Salute pubblica - Funzione statale di prevenzione - Competenza degli organi amministrativi, non giudiziari - Potere di rimuovere cause costituenti lesione o pericolo per la salute pubblica - Appartenenza all'autorità amministrativa. (Costituzione, artt. 2 e 32).

N. 155 - Sentenza 5 dicembre 1963 Pag. 283

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - È delimitato dall'ordinanza del giudice *a quo* - Eccezioni sollevate dalle parti nel giudizio di merito e non accolte nell'ordinanza di rinvio - Esclusione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Imposte e tasse - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, artt. 2 e 3 - Imposizione dell'addizionale E.C.A. su redditi maturati anteriormente alla pubblicazione della legge - Disparità di trattamento fra contribuenti a seconda che le obbligazioni d'imposta siano iscritte a ruolo prima o dopo una certa data - Violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse - Addizionale E.C.A. - Grava sugli stessi redditi per i quali si deve un'imposta e sovrimposta principale - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, art. 2 - Imposizione ed aumento dell'addizionale sui redditi maturati anteriormente alla pubblicazione della legge - Incide in maniera diversa su contribuenti che si trovano in situazioni obiettivamente identiche - Mancanza di giustificazione - Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

Imposte e tasse - Capacità contributiva dei cittadini - Costituzione, art. 53, primo comma - Interpretazione - Esige imposizione uguale per redditi uguali - Derogabilità del principio in caso di necessità finanziarie dello Stato - Esclusione.

Bilancio - Necessità finanziarie dello Stato - Aumento delle aliquote o del numero dei contribuenti - Legittimità - Imposizione di un obbligo tributario diverso a carico di contribuenti ai quali è riconosciuta la stessa capacità contributiva - Esclusione. (Costituzione, artt. 3, 53 e 81).

Imposte e tasse - Addizionale E.C.A. - Grava sugli stessi redditi per i quali si deve un'imposta o sovrimposta principale - Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, art. 2, primo comma, prima parte - Illegittimità costituzionale nei limiti in cui è applicabile a periodi di imposta anteriori al 1960 o al 1959-60 - Art. 2, secondo comma - Illegittimità costituzionale - Art. 3 - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 53, primo comma).

Sindacato di legittimità costituzionale - Pronuncie della Corte costituzionale - Dichiarazione di parziale illegittimità di una disposizione - Norma accessoria - Automatica restrizione dell'ambito di efficacia - Necessità di un'espressa dichiarazione di illegittimità - Esclusione.

N. 156 - Sentenza 5 dicembre 1963 Pag. 295

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza - Fattispecie - Accertamento della vigenza delle disposizioni impugnate - Competenza del giudice *a quo* - Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Ordinamento giudiziario - R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101 - Potere del Presidente della Corte d'appello di destinare un pretore o un aggiunto giudiziario a compiere le funzioni di un pretore mancante o impedito di altro mandamento del medesimo distretto - Violazione degli artt. 25, 105 e 107 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Ordinamento giudiziario - Costituzione, disp. trans. VII - Vigenza della disciplina preesistente sull'ordinamento giudiziario fino alla emanazione della nuova legge in conformità con i precetti costituzionali - Legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura - Revisione delle disposizioni del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di provvedimenti di « applicazione » e di « supplenza » di magistrati - Conservazione in vigore delle norme anteriori - R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101 - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale.

Giudice naturale - Costituzione, art. 25 - Interpretazione - Non esclude che ai vuoti determinatisi negli organi giudiziari si faccia

quando nel procedimento vi siano coimputati maggiori dei diciotto anni – Motivi di connessione determinanti *simultaneus processus* – Ratio della norma – Insindacabilità.

Competenza del giudice penale – Tribunale dei minorenni – R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma, seconda parte – Facoltà insindacabile del Procuratore generale presso la Corte d'appello di decidere che si proceda separatamente a carico del coimputato maggiore dei diciotto anni – Designazione del giudice competente fatta dopo il sorgere della regiudicanda – Contrasto con l'art. 25 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Giudice naturale precostituito per legge – Costituzione, art. 25 – Interpretazione.

N. 131 – Sentenza 4 luglio 1963 Pag. 153

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Regione siciliana – Ordinamento del Governo dell'Amministrazione centrale della Regione – Legge regionale 20 novembre 1962, art. 2, lett. q: attribuzioni del Presidente regionale in materia di mantenimento dell'ordine pubblico – Art. 7: istituzione di un Ispettorato regionale di polizia per collaborare con il Presidente – Violazione degli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto – Illegittimità costituzionale.

Regione siciliana – Statuto speciale, art. 31 – Mantenimento dell'ordine pubblico – Attribuzione del Presidente della Regione nella qualità di organo dello Stato – Esercizio mediante uffici ed organi della Regione – Esclusione – Impiego ed utilizzazione della sola polizia statale – Competenza dello Stato a stabilire l'ordinamento degli organi di polizia – Legge regionale 20 novembre 1962, artt. 2, lett. q, e 7 – Invasione della competenza statale – Illegittimità costituzionale.

N. 132 – Sentenza 4 luglio 1963 » 161

Imposte e tasse – D. L. 8 aprile 1948, n. 514, art. 6 – Composizione delle Commissioni provinciali per le imposte dirette ed indirette sugli affari – Inclusione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale che ha redatto la stima – Natura di questa – Costituisce atto di accertamento fiscale a contenuto tecnico obiettivo – Possibilità per il contribuente di discutere e controllare la stima – Insussistenza della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 121 – Sentenza 28 giugno 1963 Pag. 43

Competenza della Corte costituzionale – Sindacato di legittimità costituzionale – Oggetto – Atti non aventi forza di legge – Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Sicurezza pubblica – Commercio di oggetti preziosi nuovi – T. U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 128, primi quattro commi – Ratio della disposizione – Obbligo per i commercianti di preziosi di compiere operazioni solo con persone provviste di carta d'identità e di annotarle in registri – Si riferisce sia agli oggetti preziosi usati che a quelli nuovi – Legittimità della disposizione nella parte relativa ai primi – Parte relativa ai secondi – Violazione della libertà dell'iniziativa economica e del principio di eguaglianza – Illegittimità costituzionale.

Sicurezza pubblica – Commercio di oggetti preziosi nuovi – T. U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, art. 128 – Nozione giuridica di oggetto prezioso nuovo e oggetto prezioso usato.

Corte costituzionale – Sindacato di legittimità costituzionale – Auspicio di revisioni legislative in materie in cui sia intervenuta una dichiarazione di illegittimità – Fattispecie – T. U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773.

N. 122 – Sentenza 28 giugno 1963 » 51

Procedimento penale – Reati commessi in udienza – Cod. proc. pen., art. 435 – Regola generale della competenza del giudice precedente – Art. 436: eccezioni a causa della natura del reato o per altre gravi ragioni – Valutazione rimessa al giudice del dibattimento – Assunta violazione del principio della precostituzione del giudice – Competenza del giudice di udienza – Deroghe giustificate da fatti che impediscono obiettivamente una immediatezza di cognizione – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 25).

Procedimento penale – Reati commessi in udienza – Cod. proc. pen., art. 458 – Reati di falsa testimonianza, perizia o interpretazione – Determinazione del giudice competente in base agli articoli 435-436 dello stesso Codice – Assunta violazione dell'art. 25 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudice precostituito – Determinazione del giudice competente – Scelte condizionate all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatto indicati dalla norma – Violazione dell'art. 25 della Costituzione – Esclusione.